

## Prassi e commentario del Comitato Direttivo sui concetti di buona reputazione e attività irreprendibile (art. 6 ROAD)

Il Comitato Direttivo, così come richiesto dalla FINMA con decisione 26 maggio 2009, esplicita la propria prassi in applicazione all'art. 6 ROAD.

### 1. Regola generale

L'esistenza di una condanna penale (indipendentemente se svizzera o estera) in relazione all'attività professionale costituisce un indizio di mancanza dei requisiti di buona reputazione e di attività irreprendibile, indizio che dovrà trovare conferma o smentita nell'esame puntuale del caso specifico.

Per l'esame valgono in particolare i seguenti principi:

- a. Fanno stato unicamente le condanne penali in relazione all'attività professionale cresciute in giudicato.
- b. Il Comitato Direttivo dovrà tenere conto della natura e dell'entità del reato prendendo visione della sentenza di condanna, che verrà richiesta direttamente al diretto interessato. In caso di rifiuto da parte di quest'ultimo il Comitato Direttivo deciderà sulla scorta delle informazioni in suo possesso.
- c. Al diretto interessato sarà data facoltà di prendere posizione, in ossequio al diritto di essere sentito.
- d. Il Comitato Direttivo, pur senza esserne vincolato, deciderà tenendo in considerazione eventuali decisioni prese da altre autorità o organismi analoghi (ad esempio dall'Autorità Cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario o da altri OAD).
- e. Raccolti tutti gli elementi ed esaminati gli stessi il Comitato Direttivo decide a maggioranza.

### 2. Casi di rigore

L'esistenza di una condanna penale comminata nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale (nel suo insieme e non limitatamente all'attività soggetta alla LRD) per uno dei seguenti reati comporta di principio la mancanza dei requisiti di buona reputazione e di attività irreprendibile:

- Appropriazione indebita (CP 138)
- Amministrazione infedele (CP 158)
- Usura (CP 157)
- Bancarotta fraudolenta (CP 163)
- Truffa (CP 146)
- Riciclaggio di denaro (CP 305bis)

Parimenti la presenza di attestati di carenza di beni fa di principio decadere il requisito dell'attività irreprendibile.

Anche per queste fattispecie, particolarmente gravi, la decisione del Comitato Direttivo verrà emanata nel rispetto dei principi di cui al punto 1. lett. a-e.

Il presente commentario, approvato dal Comitato Direttivo dell'OAD FCT nella sua sessione plenaria del 24/09/2009 e modificato mediante approvazione il 3 maggio 2016, entra immediatamente in vigore.